



Statuto del Comune patriziale di

...

Statuto modello per comuni patriziali
(esempio di regolamentazione)

Stato: luglio 2020

(Nota introduttiva:

negli art. 86 segg. la legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) contiene disposizioni specifiche per i comuni patriziali. Inoltre le disposizioni della LCom si applicano per analogia ai comuni patriziali, salvo disposizione contraria esplicita (art. 1 cpv. 1 LCom). Ciò significa: nei casi in cui sussistono fattispecie paragonabili per il comune politico e il comune patriziale e non trovano applicazione altre disposizioni, le disposizioni previste dalla LCom valgono anche per i comuni patriziali. Grazie a norme di rinvio contenute nella LCom (cfr. art. 16 e 17) ciò ad esempio vale anche per le disposizioni contenute nella legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100).)

I. Disposizioni generali

Art. 1 Comune patriziale

- ¹ Il Comune patriziale di [nome] è composto dai cittadini patrizi domiciliati nel Comune politico di [nome]. Esso è un ente di diritto pubblico.

Nota: la composizione del comune patriziale viene disciplinata dall'art. 61 cpv. 1 della Costituzione cantonale [Cost. cant.; CSC 110.100].

Art. 2 Autonomia

- ¹ Nei limiti posti dal diritto cantonale il comune patriziale ha diritto all'autonomia amministrativa.
- ² Esso emana le prescrizioni necessarie per adempiere i propri compiti.

Art. 3 Compiti

- ¹ Il comune patriziale adempie i compiti che gli sono stati assegnati dal diritto cantonale e quelli da esso scelti.
- ² In particolare esso decide in merito:
 - a) alla concessione dell'attinenza comunale;
 - b) all'amministrazione del proprio patrimonio;
 - c) all'autorizzazione al prelievo di mezzi dal conto dei ricavi delle vendite di terreno;
 - d) all'aggregazione con il comune politico.
- ³ Nei limiti dei propri mezzi esso si impegna per il bene della collettività.

(Nota: i compiti attribuiti ai comuni patriziali dal diritto cantonale risultano in particolare dall'art. 90 LCom. In unione con l'art. 89 cpv. 2 LCom questa disposizione sancisce il principio secondo cui i comuni patriziali adempiono esclusivamente compiti di interesse pubblico e devono impegnarsi per il bene della collettività. I loro mezzi finanziari possono essere utilizzati a questo scopo.)

Art. 4 Patrimonio del comune patriziale

- ¹ Il patrimonio patriziale serve esclusivamente all'adempimento di compiti di interesse pubblico.
- ² Qualsiasi distribuzione o ripartizione di ricavi o patrimonio ai membri del comune patriziale è esclusa, fatta eccezione per un beneficio in natura di scarso valore.
- ³ Il trasferimento di patrimonio a soggetti giuridici diversi dal comune politico non è ammesso.

*(Nota: cfr. il commento precedente relativo all'art. 3. Il comune patriziale è un istituto di diritto pubblico cantonale che assume determinate funzioni di organo dal comune politico e che come quest'ultimo è tenuto a utilizzare i propri mezzi esclusivamente nell'interesse pubblico. La vecchia legge sui comuni del 1974 prevedeva una ripartizione del "patrimonio comunale" tra i comuni patriziali e i comuni politici secondo criteri descritti con precisione. Come stabilito oggi dall'art. 89 cpv. 3 LCom, un trasferimento di patrimonio dal comune patriziale è ammesso solo a favore del comune politico. Oggi non è più ammesso nemmeno il trasferimento a un *consorzio patriziale*, che invece era possibile in passato.)*

Art. 5 Diritto di voto e di elezione

- ¹ Il diritto di voto e di elezione spetta a tutti i cittadini patrizi del Comune di [nome] e ivi domiciliati che hanno compiuto 18 anni, non sono sottoposti a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento e non sono rappresentati da un mandatario designato con mandato precauzionale.

(Nota: questa disposizione riporta le direttive obbligatorie della Costituzione cantonale [Cost. cant.; CSC 110.100] in merito al diritto di voto e di elezione [cfr. art. 9 cpv. 1 e 2].)

Art. 6 Durata della carica

- ¹ La durata della carica per i membri dell'autorità del comune patriziale ammonta a [numero] anni.

(Nota: rientra nella libertà organizzativa del comune patriziale stabilire la durata di un periodo di carica. A questo punto si potrebbero inserire ad esempio anche ulteriori disposizioni circa una limitazione della durata della carica purché esse siano applicabili a tutte le autorità patriziali. Il comune patriziale dispone di ampia facoltà di regolamentazione a questo riguardo.)

Art. 7 Dimissioni

- ¹ I membri di autorità devono comunicare per iscritto alla sovrananza patriziale le proprie dimissioni al più tardi entro [data/momento] prima delle elezioni.

(Nota: il diritto di rango superiore non contiene alcuna direttiva in merito alle dimissioni. I comuni patriziali sono liberi di stabilire una tale direttiva.)

Art. 8 Assunzione della carica

- ¹ La carica viene assunta il [1° gennaio; altra data] dopo la relativa elezione.
- ² I membri dell'autorità uscenti sono tenuti a garantire un regolare passaggio di consegne.

(Nota: il diritto di rango superiore non stabilisce una data e non formula altre prescrizioni per l'assunzione della carica. Ciò rientra nella libertà organizzativa dei comuni patriziali.)

Art. 9 Elezioni suppletive

- ¹ Se una carica diviene definitivamente vacante nel corso di un periodo di carica, per il periodo di carica rimanente si deve procedere a un'elezione suppletiva, qualora il periodo di carica in corso duri ancora più di [nove; numero inferiore] mesi.
- ² Per le elezioni suppletive fanno stato le stesse disposizioni vigenti per le elezioni ordinarie.

(Nota: l'art. 26 LCom stabilisce che si deve procedere imperativamente a elezioni suppletive se le elezioni ordinarie non hanno luogo entro i nove mesi successivi. In questo caso il comune patriziale ottiene un margine di manovra nel senso che esso può stabilire un periodo anche inferiore ai nove mesi per lo svolgimento di elezioni suppletive.)

Art. 10 Partecipazione alle sedute, numero legale

- ¹ Fatti salvi motivi validi, i membri di autorità patriziali sono tenuti a partecipare alle sedute.
- ² Un'autorità patriziale è in numero legale se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente e ha diritto di voto.

(Nota: direttive obbligatorie secondo l'art. 28 LCom.)

Art. 11 Obbligo di votare

- ¹ In caso di votazioni ed elezioni, ogni membro di autorità è tenuto a esprimere il proprio voto. Sono fatte salve le disposizioni sulla ricsuzione.

(Nota: obbligatorio in base all'art. 29 LCom.)

Art. 12 Decisioni delle autorità

- ¹ Per tutte le decisioni delle autorità è necessaria la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di suffragi decide il/la presidente, in caso di elezioni la sorte.

(Nota: i comuni patriziali possono disciplinare il processo che porta alla formazione di decisioni delle autorità secondo le proprie esigenze [cfr. art. 17 LCom].) In questo senso si potrebbe prevedere che in caso di parità di voti una decisione sia considerata respinta, senza prevedere che in tal caso la decisione spetti al presidente.)

Art. 13 Motivi di esclusione

- ¹ Parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle nonché persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto non possono essere contemporaneamente membri della medesima autorità patriziale.
- ² Questi motivi di esclusione valgono anche tra i membri della sovrastanza patriziale e tra i membri della commissione della gestione.
- ³ Se sussistono motivi di esclusione, in caso di nomina contemporanea è eletta la persona che ha ottenuto più voti. Se i candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, decide la sorte.
- ⁴ Se viene eletta una delle persone tra le quali sussiste un motivo di esclusione e l'altra persona è attualmente in carica senza che contemporaneamente all'elezione della prima persona sia prevista la rielezione della seconda, l'elezione non è valida.

(Nota: l'art. 13 contiene i motivi di esclusione stabiliti obbligatoriamente dall'art. 32 LCom e descrive come procedere in presenza di motivi di esclusione in relazione a un'elezione [art. 27 LCom]. I comuni patriziali possono prevedere ulteriori motivi di esclusione in base alle proprie esigenze [art. 32 cpv. 3 LCom].)

Art. 14 Incompatibilità

- ¹ Gli impiegati del comune patriziale non possono far parte di un'autorità patriziale. Essi possono tuttavia essere ammessi ai dibattiti con voto consultivo.
- ² I membri della sovrastanza patriziale non possono far parte della commissione della gestione.

(Nota: l'art. 14 contiene i motivi di incompatibilità obbligatori di cui all'art. 31 LCom. I comuni patriziali possono prevedere ulteriori motivi di incompatibilità. Nella pratica la maggior parte dei comuni patriziali non dispone di veri e propri impiegati. Se dovessero disporre di impiegati, vi sarebbe la possibilità di stabilire a partire da quale volume di lavoro le regole in materia di incompatibilità debbano essere applicabili agli impiegati.)

Art. 15 Nomina a cariche diverse

- ¹ Chi viene nominato a cariche diverse che si escludono a vicenda deve optare senza indugio per una delle due cariche.

(Nota: tale regolamentazione presenta un legame con l'incompatibilità indicata nell'art. 14 e disciplina le relative conseguenze giuridiche obbligatorie [cfr. art. 27 cpv. 1 LCom].)

Art. 16 Obbligo di ricusazione

- ¹ Un membro di un'autorità patriziale deve ricusarsi nelle deliberazioni e nelle votazioni su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1, vi ha un interesse personale diretto.
- ² Un membro della commissione della gestione deve ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di un'autorità patriziale di cui fa parte egli stesso o una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1.
- ³ Se la ricusazione è contestata, la relativa autorità patriziale prende una decisione in merito escludendo il membro interessato.

(Nota: l'obbligo di ricusazione deve consentire di evitare l'influenza incontrollata di un'autorità tramite interessi privati ed è previsto imperativamente dall'art. 33 LCom.)

Art. 17 Segreto professionale

- ¹ I membri di autorità patriziali nonché gli impiegati del comune patriziale e i privati che adempiono compiti pubblici sono tenuti a serbare il silenzio su affari di cui sono venuti a conoscenza svolgendo la loro funzione ufficiale o di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza o se lo prevede una prescrizione particolare.
- ² In merito alla soppressione dell'obbligo del segreto di un membro dell'autorità patriziale decide l'autorità con la ricusazione del membro interessato; in merito a quella per le altre persone che vi sono assoggettate decide la sovranza patriziale.

(Nota: obbligatorio in base all'art. 34 LCom).

Art. 18 Diritto di petizione

- ¹ Il diritto di petizione è garantito. Ogni cittadino/a patrizio/a può presentare per iscritto proposte e richieste alle autorità patriziali. L'autorità patriziale è tenuta a prendere posizione entro [numero] mesi.

(Nota: il diritto di petizione spetta a ogni cittadino patrizio già in base all'art. 33 della Costituzione federale [Cost; RS 101]. Coloro che hanno inoltrato una petizione devono essere informati in modo adeguato sulla trattazione della petizione. A tale proposito non viene stabilita alcuna prescrizione temporale sotto forma di termine. Sono possibili regolamentazioni supplementari.)

Art. 19 Diritto all'informazione

- ¹ Ogni partecipante all'assemblea patriziale avente diritto di voto ha il diritto di richiedere alla sovranza patriziale raggugli riguardo allo stato o all'evasione di una questione concernente il comune patriziale.
- ² Il ragguglio va fornito al più tardi in occasione della prossima assemblea patriziale. Un rinvio è possibile se vi si oppongono importanti interessi del comune patriziale o di terzi.
- ³ Sono fatti salvi il segreto d'ufficio e le prescrizioni sulla protezione dei dati.

(Nota: tale disposizione riporta il diritto all'informazione minimo dell'assemblea patriziale statuito nell'art. 16 cpv. 2 LCom. Possono essere accordati ulteriori diritti all'informazione.)

Art. 20 Diritto di iniziativa

- ¹ Con la loro firma, [numero] aventi diritto di voto riguardo a questioni concernenti il comune patriziale possono richiedere lo svolgimento di una votazione riguardo a una loro proposta che rientra nel loro ambito di competenza.
- ² L'iniziativa può essere lanciata sia sotto forma di proposta generica, sia sotto forma di progetto elaborato. Essa deve essere presentata alla sovranza patriziale insieme alle firme.

(Nota: secondo l'art. 75 LDPC, almeno un quarto degli aventi diritto di voto ha il diritto di presentare un'iniziativa. A tale proposito il comune patriziale può stabilire un quorum inferiore ma non superiore. È opportuno che a questo proposito venga stabilito un numero fisso di aventi diritto di voto inferiore a un quarto di tutti gli aventi diritto di voto.)

Conformemente all'art. 16 cpv. 3 LCom, il diritto di iniziativa è dato solo per gli affari di competenza degli aventi diritto di voto. Le iniziative nell'ambito di competenza di altre autorità comunali sono escluse, affinché la ripartizione delle competenze dei diversi organi patriziali non venga minata in maniera inammissibile.

È prescritto in maniera obbligatoria secondo l'art. 73 LDPC solamente un diritto di iniziativa sotto forma di proposta generica. Il comune patriziale può estendere il diritto di iniziativa alla forma del progetto elaborato.)

Art. 21 Procedura per le iniziative

- ¹ La sovranza patriziale è tenuta a sottoporre per decisione all'assemblea patriziale una domanda d'iniziativa riuscita valida con la propria presa di posizione ed eventualmente con una controproposta, al più tardi entro un anno.

- ² Se esiste una controproposta viene dapprima presa una decisione tra quest'ultima e la domanda d'iniziativa. In seguito l'assemblea patriziale, tramite votazione definitiva, deve decidere se accogliere o rigettare la proposta risultata dalla prima votazione.

(Nota: conformemente all'art. 75 cpv. 2 LDPC, la votazione in merito a un'iniziativa deve avere luogo entro un anno. Il termine può essere abbreviato ma non prorogato. La sovranza patriziale ha in ogni caso il diritto di contrapporre a un'iniziativa la propria controproposta.)

Art. 22 Ritiro dell'iniziativa

- ¹ Una domanda d'iniziativa può essere ritirata dai primi cinque firmatari fino al momento in cui viene determinata la data della votazione, a meno che essa non contenga una clausola di ritiro di altro tenore.

(Nota: per i comuni patriziali, il diritto di rango superiore non prevede norme applicabili direttamente in merito al ritiro di un'iniziativa. Possono essere stabilite regolamentazioni divergenti.)

Art. 23 Iniziativa non conforme al diritto

- ¹ Se il contenuto di una domanda d'iniziativa non è conforme al diritto, la sovranza patriziale non sottopone l'iniziativa agli aventi diritto di voto per votazione.
- ² In tal caso la sovranza patriziale dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell'iniziativa.

(Nota: direttiva obbligatoria secondo l'art. 77 LDPC.)

Art. 24 Diritto di mozione

- ¹ In occasione dell'assemblea patriziale, ogni avente diritto di voto ha il diritto di richiedere una mozione che concerne un oggetto non inserito nell'ordine del giorno e che rientra nell'ambito di competenza degli aventi diritto di voto. Di norma la sovranza patriziale presenta rapporto in occasione della prossima assemblea patriziale e formula una proposta relativa alla mozione. Se la mozione viene dichiarata rilevante, entro un anno la sovranza patriziale deve sottoporre un progetto elaborato all'assemblea patriziale per la decisione.
- ² Per il resto, ad eccezione dell'art. 22, si applicano per analogia le disposizioni in merito all'iniziativa (art. 20 segg.).

(Nota: il diritto di inoltrare una mozione [cosiddetta iniziativa individuale] è dato dall'art. 75 cpv. 1 lett. b LDPC. In occasione dell'assemblea patriziale, la richiesta viene nella maggior parte dei casi inserita oralmente al punto dell'ordine del giorno "Varia". Le disposizioni obbligatorie in merito al diritto d'iniziativa trovano applicazione anche per la mozione.)

Art. 25 Riesame

- ¹ Una decisione dell'assemblea patriziale può sempre essere riesaminata. Sono fatti salvi diritti di terzi.
- ² Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, un riesame può essere preso in considerazione se questa possibilità viene stabilita dalla maggioranza di due terzi dei votanti in occasione della presa di decisione relativa all'affare.

(Nota: direttiva obbligatoria secondo l'art. 19 LCom. La presa di decisione relativa all'affare avviene in una procedura a due livelli. In occasione dell'assemblea patriziale, con una prima votazione si decide in merito alla questione dell'entrata in materia; in seguito alla riuscita della maggioranza dei due terzi si discute dell'affare, si vota in merito e si decide con maggioranza semplice.)

Art. 26 Responsabilità

- ¹ La responsabilità degli organi del comune patriziale per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello Stato.

(Nota: i comuni patriziali sottostanno obbligatoriamente alla legge sulla responsabilità dello Stato (LRS; CSC 170.050).)

Art. 27 Diritto di ricorso

- ¹ Il diritto di ricorso contro risoluzioni e decisioni del comune patriziale si conforma alla legislazione cantonale.

(Nota: nell'art. 49 segg. della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100] il diritto cantonale prevede possibilità di ricorso contro risoluzioni e decisioni dei comuni patriziali. Inoltre l'art. 26 cpv. 2 della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni [LCCit; CSC 130.100] prevede che le decisioni del comune patriziale correlate alla LCCit possano essere impugnate mediante ricorso direttamente al Tribunale amministrativo.)

Art. 28 Verball

- ¹ In merito a dibattiti dell'assemblea patriziale, della sovrastanza patriziale nonché di altre autorità patriziali vanno tenuti verball separati che forniscono informazioni almeno riguardo alle decisioni, ai risultati di elezioni nonché a eventuali contestazioni concernenti la violazione di disposizioni di competenza e procedurali. Essi devono essere firmati dal verbalista e, dopo la loro approvazione esplicita o tacita, dal presidente.
- ² Il verball dell'assemblea patriziale viene pubblicato secondo l'uso locale entro un mese dopo l'assemblea.
- ³ Le opposizioni al verball dell'assemblea patriziale devono essere presentate per iscritto alla sovrastanza patriziale entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea patriziale, in seguito il verball viene approvato.

(Nota: in questo punto vengono riportati in ampia misura i requisiti minimi statuiti nell'art. 11 LCom concernenti la redazione e l'esposizione di verball. I comuni patriziali possono prevedere ulteriori prescrizioni nel senso che ad esempio viene prescritto il verball integrale o il verball di discussione o viene accorciato il termine entro il quale i verball devono essere pubblicati. I verball devono essere pubblicati secondo l'uso locale. A tale proposito è importante la prassi seguita finora in materia di pubblicazioni. Una pubblicazione in internet non è prescritta, tuttavia è possibile. Se i verball vengono pubblicati in internet devono essere osservate le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati [LCPD; CSC 171.100].)

Art. 29 Presa in visione dei verball

- ¹ I verball delle assemblee patriziali pubbliche possono essere presi in visione da chiunque.
- ² La presa in visione dei verball di assemblee patriziali non pubbliche e delle autorità patriziali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.
- ³ Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante il rilascio di un estratto del verball.

(Nota: la presa in visione dei verball viene disciplinata nell'art. 12 LCom. Tramite il diritto comunale i comuni patriziali possono garantire la presa in visione dei verball delle autorità patriziali anche in assenza di interessi degni di protezione. In base al principio di collegialità, ciò vale tuttavia solo nei casi in cui il rispettivo verball non consenta di ricavare informazioni in merito alla formazione dell'opinione e della volontà delle autorità [ad es. nel caso di verball delle decisioni].)

II. Organizzazione del comune patriziale

1. Organi patriziali

Art. 30 Organi del comune patriziale

- ¹ Gli organi ordinari del comune patriziale sono:
 - a) l'assemblea patriziale;
 - b) la sovrastanza patriziale;
 - c) la commissione della gestione;
 - d) [altri, ad es. commissione di naturalizzazione].

(Nota: conformemente all'art. 87 cpv. 1 LCom l'insieme dei cittadini aventi diritto di voto, che esercitano i loro diritti in occasione dell'assemblea patriziale o alle urne, la sovrastanza patriziale, composta da almeno tre membri, e la commissione

della gestione sono organi obbligatori del comune patriziale. Se necessario, i comuni patriziali possono prevedere altri organi [ad es. una commissione di naturalizzazione].

Nella prassi la sovranza patriziale viene chiamata prevalentemente giunta patriziale, il che è ammesso. Per la funzione svolta dalla commissione della gestione, in statuti più datati di comuni patriziali viene spesso usata la denominazione "revisori dei conti". Questa denominazione si presta a fraintendimenti, dato che essa pare limitare il compito da svolgere alla revisione dei conti. Tuttavia un compito importante dell'organo di controllo è costituito anche dal controllo della gestione. In conformità con la nomenclatura della LCom, l'organo di controllo dovrebbe essere chiamato solo commissione della gestione e non più revisori dei conti.)

A. L'assemblea patriziale

Art. 31 Assemblea patriziale

- ¹ L'assemblea patriziale è l'organo supremo del comune patriziale, all'interno del quale i cittadini patrizi aventi diritto di voto esercitano i loro diritti riguardo a questioni concernenti il comune patriziale.

(Nota: rientra nella libertà organizzativa del comune patriziale decidere se i cittadini patrizi debbano esercitare la loro funzione in occasione dell'assemblea patriziale e/o di un voto alle urne. In caso sia previsto anche il voto alle urne occorre definire gli affari soggetti al voto alle urne all'interno dello statuto. Fatte salve poche eccezioni, ad oggi il voto alle urne è una prassi non praticata nei comuni patriziali grigionesi. Per tale ragione si rinuncia a inserirlo nel presente statuto modello.)

Art. 32 Competenze decisionali

- ¹ All'assemblea patriziale spettano i seguenti poteri:

1. lo svolgimento delle elezioni:
 - a) del/della presidente del comune patriziale;
 - b) degli altri membri della sovranza patriziale;
 - c) dei membri della commissione della gestione;
 - d) [altri; ad es. commissione di naturalizzazione]
2. l'emanazione e la modifica dello statuto e di leggi;
3. l'approvazione del rendiconto annuale;
4. la decisione relativa a uscite che superano le competenze finanziarie della sovranza patriziale conformemente all'art. 42 n. 7;
5. la prestazione di fidejussioni nonché la concessione di mutui, se superano le competenze della sovranza patriziale conformemente all'art. 42 n. 8;
6. l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la concessione di altri diritti reali limitati, se la decisione non rientra nella competenza della sovranza patriziale conformemente all'art. 42 n. 9;
7. l'autorizzazione di crediti suppletivi e aggiuntivi;
8. la decisione relativa all'aggregazione con il comune politico;
9. [Altri]

(Nota: l'assemblea patriziale deve essere dotata della competenza di eleggere la sovranza patriziale e la commissione della gestione, di decidere in merito all'emanazione e alla modifica dello statuto e delle leggi, di approvare il rendiconto annuale nonché di decidere in merito all'aggregazione con il comune politico [cfr. art. 14 LCom]. Per quanto riguarda le altre competenze indicate nell'art. 32 il comune patriziale è libero di decidere se attribuirle in tutto o in parte a un organo diverso dall'assemblea patriziale. Determinate competenze che spettano alla sovranza patriziale potrebbero essere attribuite all'assemblea patriziale [ad es. art. 42 n. 10 e 11].)

Art. 33 Direzione dell'assemblea

- ¹ L'assemblea patriziale viene diretta dal/dalla presidente del comune patriziale. In caso di impedimento esso viene sostituito dal/dalla vicepresidente del comune patriziale o da un altro membro della sovranza patriziale.

(Nota: il diritto di rango superiore non trasferisce direttamente dei diritti e dei doveri al presidente del comune patriziale. I compiti spettanti alla sovranza patriziale competono a quest'ultima sempre nel loro insieme. L'organizzazione della

sovranza al suo interno rientra nell'autonomia del comune patriziale. È fuori discussione che al presidente del comune patriziale quale *primus inter pares* vengano attribuite determinate funzioni dirigenziali dell'autorità.)

Art. 34 Numero legale, procedura

- ¹ Ogni assemblea patriziale regolarmente convocata è in numero legale.
- ² Possono essere prese decisioni soltanto su pratiche discusse in via preliminare dalla sovranza patriziale e figuranti nell'ordine del giorno, che devono essere comunicate almeno dieci giorni prima dell'assemblea patriziale.
- ³ Per affari di portata più ampia per il comune patriziale, la sovranza patriziale elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto e lo trasmette loro tempestivamente.
- ⁴ Se ciò risulta ragionevolmente esigibile, la violazione di disposizioni di competenza e procedurali deve essere contestata immediatamente. In caso contrario il diritto di ricorso decade.

(Nota: questa disposizione contiene in prevalenza diritto da rispettare imperativamente [cfr. art. 21 e 38 LCom]. Risulta un margine di manovra nella misura in cui vi è la possibilità di prevedere per tutti gli affari un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto e il comune patriziale può decidere autonomamente le modalità di un'eventuale pubblicazione in base alla propria prassi.)

Art. 35 Carattere pubblico, ricazione

- ¹ Le assemblee patriziali sono pubbliche.
- ² L'assemblea patriziale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini e audio. Ogni persona avente diritto di voto può esigere che i propri interventi e le proprie espressioni di voto non vengano registrati.
- ³ L'esclusione di persone non aventi diritto di voto viene ordinata se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti riguardo a singoli affari.
- ⁴ I motivi di ricazione determinanti per le autorità patriziali non valgono per i partecipanti all'assemblea patriziale.

(Nota: direttive obbligatorie secondo l'art. 22 LCom.)

Art. 36 Scrutatori

- ¹ L'assemblea patriziale designa il numero necessario di scrutatori.

(Nota: il comune patriziale gode di autonomia riguardo alle modalità di accertamento dei risultati delle votazioni e delle elezioni in occasione di assemblee patriziali.)

Art. 37 Votazioni

- ¹ Le votazioni sono aperte. Esse devono essere svolte per iscritto se [numero; ad es. un quarto] degli aventi diritto di voto presenti o la sovranza patriziale lo richiedono.
- ² In caso di votazioni per alzata di mano una proposta è accolta se il numero dei sì supera quello dei no. In caso di parità di voti la proposta è considerata respinta.
- ³ In caso di votazioni svolte per iscritto una proposta è accolta se il numero dei sì supera quello dei no. Le schede di voto bianche e nulle non vengono contate. In caso di parità di voti la proposta è considerata respinta.

(Nota: vedi le spiegazioni relative all'art. 39.)

Art. 38 Modalità di elezione

- ¹ In linea di principio le elezioni vengono svolte per iscritto. Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da occupare e non vi sono obiezioni, l'elezione può avvenire per alzata di mano.
- ² L'elezione del/della presidente del comune patriziale si svolge tramite elezione individuale.

- ³ L'elezione degli altri membri della sovrastanza patriziale nonché la nomina della commissione della gestione vengono svolte come elezioni collettive.

(Nota: vedi le spiegazioni relative all'art. 39.)

Art. 39 Determinazione del risultato elettorale

- ¹ Nel primo turno elettorale risulta eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta.
- ² La maggioranza assoluta viene calcolata in base alla somma di tutti i voti validi espressi divisa per il numero di seggi da occupare più uno e arrotondata per eccesso al numero intero più vicino. Se il numero di candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da assegnare, risulta determinante il numero più elevato di voti.
- ³ Nel secondo turno elettorale è considerato eletto chi ottiene il numero più elevato di voti.
- ⁴ Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide in merito all'elezione oppure alla successione nella graduatoria elettorale.

(Nota: i comuni patriziali godono di ampia autonomia quando si tratta di disciplinare la procedura di votazione e di elezione. In via sussidiaria trovano applicazione le disposizioni della LDPC [cfr. art. 17 LCom]. Rientra nella sfera di autonomia del comune patriziale decidere se ad es. le votazioni e/o le elezioni in occasione di assemblee patriziali avvengono per alzata di mano o per iscritto, se le autorità vengono nominate in elezioni individuali o collettive, se per elezioni viene stabilita una maggioranza assoluta, ecc.)

B. La sovrastanza patriziale

Art. 40 Funzione e composizione

- ¹ La sovrastanza patriziale è l'autorità direttiva del comune patriziale. Essa pianifica e coordina le attività del comune.
- ² Essa è composta dal/dalla presidente del comune patriziale e da [numero; almeno due] altri membri.
- ³ La sovrastanza patriziale nomina un/una vicepresidente tra i propri membri.

(Nota: la sovrastanza patriziale deve essere composta da almeno tre membri [art. 87 cpv. 1 LCom] e si costituisce da sé, fatta eccezione per il presidente del comune patriziale [art. 36 cpv. 1 LCom]. In questo senso la sovrastanza patriziale può anche essere composta da più di tre membri e non deve prevedere un/una vicepresidente. In linea di principio è perfino raccomandabile prevedere una sovrastanza patriziale composta da almeno cinque membri, al fine di garantire il numero legale [ad es. in caso di ricusa o di assenza prolungata di più membri].)

Art. 41 Sedute

- ¹ La sovrastanza patriziale viene convocata dal/dalla presidente del comune patriziale o eventualmente dal/dalla vicepresidente ogniqualvolta gli affari lo richiedono.
- ² Di norma la convocazione avviene almeno [numero] giorni prima della data della seduta con comunicazione scritta dell'ordine del giorno.

(Nota: il diritto di rango superiore non prevede direttive poste ai comuni patriziali riguardo a chi debba convocare le sedute, in che modo e quando. Ciò rientra nella libertà organizzativa del comune patriziale.)

Art. 42 Compiti e competenze

- ¹ Alla sovrastanza patriziale spettano tutte le competenze che il diritto di rango superiore oppure il diritto del comune patriziale non attribuisce a un altro organo. Le competono in particolare:
1. l'esecuzione del diritto di rango superiore, del diritto del comune patriziale nonché delle decisioni di quest'ultimo;
 2. l'adeguamento del diritto del comune patriziale al diritto di rango superiore, se non esiste un relativo margine normativo;
 3. l'emanazione e la modifica di ordinanze;
 4. la preparazione di tutti i progetti a destinazione dell'assemblea patriziale;

5. l'amministrazione del patrimonio del comune patriziale;
6. l'allestimento del conto annuale;
7. la decisione relativa a uscite per un importo fino a [importo] franchi per lo stesso oggetto e a uscite annualmente ricorrenti per un importo fino a [importo] franchi;
8. la prestazione di fideiussioni nonché la concessione di mutui nei limiti della sua competenza per le uscite, tuttavia fino a un importo massimo di [importo] franchi all'anno;
9. l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la concessione di altri diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione non supera [importo] franchi;
10. la decisione in merito alla concessione dell'attinenza comunale;
11. l'autorizzazione al prelievo di mezzi dal conto dei ricavi delle vendite di terreno;
12. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrari;
13. [altri].

(Nota: i compiti del comune patriziale e il loro adempimento devono essere ripartiti tra i diversi organi del comune patriziale. In conformità all'art. 37 cpv. 1 LCom, con la competenza generale sussidiaria contenuta nel cpv. 1 vengono colmate eventuali lacune nell'assegnazione delle competenze, di modo che alla sovrananza patriziale spetti la responsabilità per tutti i compiti che il diritto di rango superiore [cfr. art. 14 LCom] o il diritto del comune patriziale non ha attribuito a un altro organo. Viceversa è possibile che le competenze che non spettano obbligatoriamente a un organo del comune patriziale vengano attribuite ad es. all'assemblea patriziale anziché alla sovrananza patriziale.)

Vedi anche le spiegazioni relative all'art. 32.)

Art. 43 Rappresentanza del comune patriziale verso l'esterno

- ¹ La sovrananza patriziale rappresenta il comune patriziale di fronte a terzi e in giudizio.
- ² Il/la presidente o il/la vicepresidente del comune patriziale detiene, insieme a un altro membro della sovrananza patriziale, la firma giuridicamente vincolante per il comune patriziale.

(Nota: la sovrananza patriziale rappresenta obbligatoriamente il comune patriziale verso l'esterno [art. 39 cpv. 1 LCom]. La regolamentazione relativa alle firme prevista dal cpv. 2 è conforme a quanto prescritto dall'art. 39 cpv. 2 LCom.)

Art. 44 Gestione

- ¹ La sovrananza patriziale ripartisce i compiti amministrativi in funzione dei settori specifici. La ripartizione deve essere resa nota agli aventi diritto di voto.
- ² I membri della sovrananza patriziale sono tenuti a vigilare sugli affari che rientrano nel loro ambito amministrativo, a eseguire gli atti d'ufficio necessari e a presentare rapporto alla sovrananza patriziale.
- ³ La decisione spetta esclusivamente alla sovrananza patriziale. La sovrananza patriziale può lasciare che questioni di importanza subordinata vengano evase in autonomia dal/dalla presidente del comune patriziale.
- ⁴ In casi urgenti il/la presidente del comune patriziale può adottare le disposizioni provvisorie necessarie.

(Nota: la sovrananza patriziale deve adempiere i compiti secondo principi organizzativi adeguati [art. 36 cpv. 2 LCom]. Nella prassi di solito singoli settori sono ripartiti tra i membri della sovrananza patriziale. Sono ipotizzabili e ammissibili anche altri modelli organizzativi.)

C. La commissione della gestione

Art. 45 Composizione

- ¹ La commissione della gestione è composta da [numero; min. due] membri. Essa designa un/una presidente nominato tra i propri membri.

(Nota: conformemente all'art. 41 LCom la commissione della gestione [del comune politico] deve essere composta da almeno tre membri. Dato che la gamma di compiti è meno ampia rispetto a quella del comune politico e che questa disposizione viene applicata per analogia, per i comuni patriziali è ritenuta sufficiente una commissione della gestione composta da due membri. Si raccomanda tuttavia una commissione della gestione composta da almeno tre membri.)

Art. 46 Compiti, competenze

- ¹ Al più tardi dopo ogni chiusura dell'esercizio annuale, la commissione della gestione verifica la legittimità della contabilità e della gestione del comune patriziale. Essa presenta all'assemblea patriziale un rapporto scritto e formula una proposta.
- ² La commissione della gestione può esigere atti e prese di posizione dalla sovranza patriziale e prendere visione di tutti gli atti del comune patriziale, nella misura in cui questi sono rilevanti per l'adempimento dei suoi compiti.
- ³ Per qualsiasi affare la commissione della gestione può invitare alle sue sedute membri della sovranza patriziale o di altre autorità. Questi ultimi sono tenuti a fornire alla commissione della gestione tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

(Nota: nel cpv. 1 sono elencati i compiti che devono essere imperativamente svolti dalla commissione della gestione [art. 42 cpv. 1 LCom]. A tale proposito a quest'ultima spetta il diritto di prendere visione di tutti gli atti del comune patriziale che non sottostanno alla protezione della personalità e di richiedere la presentazione di tutti i protocolli e di tutti i documenti del comune patriziale. Oltre a questa regolamentazione minima, i comuni patriziali sono autorizzati a disciplinare in maniera più dettagliata i diritti e i doveri della commissione della gestione [cfr. cpv. 3].)

D. [Altri, ad es. commissione di naturalizzazione]

(Nota: se il comune patriziale prevede ulteriori organi permanenti [ad es. commissione di naturalizzazione], lo statuto dovrebbe disciplinarne almeno i compiti, la composizione e la nomina.)

2. Commissioni

Art. 47 Commissioni

- ¹ All'occorrenza, la sovranza patriziale può istituire commissioni non permanenti. Nel caso specifico queste ultime preparano affari a destinazione della sovranza patriziale o forniscono consulenza a quest'ultima. Le competenze decisionali spettano alla sovranza patriziale.

(Nota: la sovranza patriziale può istituire commissioni non permanenti per ricevere sostegno e consulenza riguardo a determinati compiti. Se competenze che normalmente spettano alla sovranza patriziale vengono delegate a un altro organo, ciò dovrebbe essere legittimato democraticamente modificando le competenze inerenti i compiti.)

III. Presentazione dei conti, patrimonio di congodimento e conto dei ricavi delle vendite di terreno

Art. 48 Presentazione dei conti

- ¹ Il comune patriziale rende conto dell'intera gestione finanziaria ogni anno.
- ² Entro la fine di settembre dell'anno successivo all'anno contabile, il rendiconto annuale deve essere presentato al Dipartimento delle finanze e dei comuni unitamente al rapporto della commissione della gestione.

(Nota: direttive obbligatorie secondo l'art. 91 LCom. I comuni patriziali in qualità di istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica propria sono tenuti a rendere conto in autonomia della loro intera gestione finanziaria. Pertanto non è più ammesso che ad es. la presentazione dei conti del comune patriziale venga inserita o integrata nel conto annuale del comune politico.)

Art. 49 Patrimonio di congodimento

- ¹ Il patrimonio di congodimento spetta in pari misura a tutti gli abitanti del comune.
- ² Tutti i proventi conseguiti con l'utilizzazione del patrimonio di congodimento rientrano nella gestione finanziaria del comune politico.
- ³ L'alienazione di patrimonio di congodimento si conforma alla legislazione cantonale.

(Nota: il patrimonio di congodimento del comune può essere di proprietà del comune patriziale o del comune politico. Indipendentemente dalla proprietà, il diritto di congodimento spetta sempre a tutti gli abitanti del comune [cfr. art. 45 cpv. 2 LCom]. Questo significa che, sebbene il patrimonio di congodimento sia di proprietà esclusiva del comune patriziale, al comune politico spetta sempre il possesso o il congodimento di questi beni. Ne consegue anche che, indipendentemente dallo statuto di proprietario, tutti i ricavi del patrimonio di congodimento confluiscono sempre nella gestione finanziaria del comune politico. Per contro, le uscite dal e per il patrimonio di congodimento (ad es. manutenzione alpi, strade forestali, ecc.) – anche in questo caso indipendentemente dalla proprietà – sono a carico del comune politico. Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce in un conto dei ricavi delle vendite di terreno gestito dal comune politico [art. 46 LCom].)

Art. 50 Conto dei ricavi delle vendite di terreno

- ¹ Il ricavo conseguito con l'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce in un apposito conto dei ricavi amministrato dal comune politico.
- ² Mezzi dal conto dei ricavi delle vendite di terreno possono essere prelevati solamente in presenza di decisioni concordi degli organi competenti del comune patriziale e del comune politico.
- ³ L'utilizzo dei mezzi prelevati dal conto dei ricavi delle vendite di terreno si conforma alla legislazione cantonale.

(Nota: l'art. 50 riprende diritto cantonale imperativo [art. 46 LCom].)

IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 Revisione

- ¹ Il presente statuto può essere sottoposto in qualsiasi momento a revisione totale o parziale.

(Nota: la disposizione contiene il principio democratico secondo cui, in linea di principio, l'ordinamento giuridico può essere modificato in qualsiasi momento.)

Art. 52 Entrata in vigore

- ¹ Il presente statuto nonché tutte le modifiche successive entrano in vigore con la loro accettazione da parte dell'assemblea patriziale. Esso sostituisce lo statuto del [data], incluse le revisioni parziali successive.
- ² Esso deve essere sottoposto al Dipartimento delle finanze e dei comuni per l'approvazione. Ciò vale anche per ogni successiva modifica.

(Nota: il comune patriziale può stabilire autonomamente il momento dell'entrata in vigore della prima emanazione o della modifica successiva dello statuto. È possibile stabilire una determinata data [ad es. 1° gennaio] oppure una data indeterminata [ad es. dopo l'approvazione da parte del Dipartimento]. Come previsto dall'art. 52 del presente statuto, è possibile stabilire anche l'entrata in vigore al momento dell'accettazione da parte dell'assemblea patriziale. L'approvazione da parte del Dipartimento è di natura dichiarativa [art. 88 cpv. 2 LCom].)

Art. 53 Disposizioni transitorie

- ¹ [se necessario]

(Nota: se a seguito di una revisione dello statuto regolamentazioni vigenti vengono sostituite con nuove regolamentazioni [ad es. modifica del periodo di carica, modifica della composizione di un organo o di un'autorità, modifica della data dell'assunzione della carica ecc.], con il passaggio dal vecchio al nuovo diritto possono risultare diversi problemi. Eventuali problemi legati alla transizione devono essere gestiti mediante disposizioni transitorie limitate nel tempo.)

Deciso dall'assemblea patriziale del ...

Il/la presidente

L'attuario/a

.....

.....

Indice

I. Disposizioni generali	2
Art. 1 Comune patriziale	2
Art. 2 Autonomia	2
Art. 3 Compiti	2
Art. 4 Patrimonio del comune patriziale	2
Art. 5 Diritto di voto e di elezione	3
Art. 6 Durata della carica	3
Art. 7 Dimissioni	3
Art. 8 Assunzione della carica	3
Art. 9 Elezioni suppletive	3
Art. 10 Partecipazione alle sedute, numero legale	3
Art. 11 Obbligo di votare	3
Art. 12 Decisioni delle autorità	4
Art. 13 Motivi di esclusione	4
Art. 14 Incompatibilità	4
Art. 15 Nomina a cariche diverse	4
Art. 16 Obbligo di riconsiliazione	4
Art. 17 Segreto professionale	5
Art. 18 Diritto di petizione	5
Art. 19 Diritto all'informazione	5
Art. 20 Diritto di iniziativa	5
Art. 21 Procedura per le iniziative	5
Art. 22 Ritiro dell'iniziativa	6
Art. 23 Iniziativa non conforme al diritto	6
Art. 24 Diritto di mozione	6
Art. 25 Riesame	6
Art. 26 Responsabilità	6
Art. 27 Diritto di ricorso	7
Art. 28 Verbali	7
Art. 29 Presa in visione dei verbali	7
II. Organizzazione del comune patriziale	7
1. Organi patriziali	7
Art. 30 Organi del comune patriziale	7
A. L'assemblea patriziale	8
Art. 31 Assemblea patriziale	8
Art. 32 Competenze decisionali	8
Art. 33 Direzione dell'assemblea	8
Art. 34 Numero legale, procedura	9
Art. 35 Carattere pubblico, riconsiliazione	9
Art. 36 Scrutatori	9
Art. 37 Votazioni	9
Art. 38 Modalità di elezione	9
Art. 39 Determinazione del risultato elettorale	10
B. La sovraintendenza patriziale	10
Art. 40 Funzione e composizione	10
Art. 41 Sedute	10
Art. 42 Compiti e competenze	10
Art. 43 Rappresentanza del comune patriziale verso l'esterno	11
Art. 44 Gestione	11
C. La commissione della gestione	12
Art. 45 Composizione	12
Art. 46 Compiti, competenze	12
D. [Altri, ad es. commissione di naturalizzazione]	12

2. Commissioni.....	12
Art. 47 Commissioni.....	12
III. Presentazione dei conti, patrimonio di congodimento e conto dei ricavi delle vendite di terreno	13
Art. 48 Presentazione dei conti.....	13
Art. 49 Patrimonio di congodimento	13
Art. 50 Conto dei ricavi delle vendite di terreno.....	13
IV. Disposizioni finali e transitorie	13
Art. 51 Revisione	13
Art. 52 Entrata in vigore	14
Art. 53 Disposizioni transitorie	14